



PIANO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA (2020-22)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per lo svolgimento in comune dell' Azione 1- Ricerca e Sperimentazione; Azione 2 - Programma di lotta biologica per il contrasto alla cimice asiatica; Azione 3 – Network di prevenzione fitosanitaria

TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

E

l'Università di Padova – Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente con sede legale in Legnaro – Viale dell'Università 16 Cod. Fisc. 80006480281 P. IVA 00742430283 (di seguito denominata "Università") rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- "Con Delibera della Giunta regionale n. del _____ è stato approvato il "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura" (Allegato A) che prevede l'attuazione di 5 azioni così denominate:
 - Azione 1 "Ricerca e sperimentazione"
 - Azione 2 "Programma di lotta biologica per il contrasto alla cimice asiatica"
 - Azione 3 "Network prevenzione fitosanitaria"
 - Azione 4 "Formazione tecnici, divulgazione e sperimentazione"
 - Azione 5 "Studio per la costituzione del Fondo mutualistico per la frutticoltura"
- Con medesima deliberazione è stato approvato il "Programma triennale di attività per lo sviluppo delle Azioni 1, 2, e 3. Regione del Veneto in collaborazione con l'Università di Padova - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (Dafnae)" (Allegato B), di seguito denominato per brevità "Programma RV-Dafnae", che descrive e definisce le attività da svolgersi in collaborazione come di seguito riportate:
 - Azione 1 Ricerca e Sperimentazione : messa a punto di strategie di lotta integrata per il contrasto alla cimice asiatica finalizzate alla riduzione dell'impiego di insetticidi di sintesi, indagini sulla biologia ed ecologia di antagonisti naturali della cimice asiatica finalizzati al potenziamento del controllo biologico ed effetti di prodotti fitosanitari sulla cimice asiatica e sui suoi antagonisti naturali mediante prove di campo e laboratorio."
 - Azione 2 Programma di lotta biologica per il contrasto alla cimice asiatica: mediante l'esecuzione di rilasci di parassitoidi oofagi della cimice asiatica (Haliomorpha halys) si svolgerà secondo le linee guida definite in ambito nazionale e prevedrà le seguenti attività: definizione del Piano di lotta biologica mediante individuazione dei



- siti di rilascio, definizione delle densità e tempistica di immissione; Individuazione dei soggetti in grado di produrre i parassitoidi; esecuzione dei rilasci; verifica dell'efficacia dell'intervento mediante valutazioni pre- e post- rilascio
- Azione 3 Network prevenzione fitosanitaria : monitoraggio delle popolazioni di *Halyomorpha halys*. Acquisizione di app dedicata alla raccolta dati geo-referenziati e condivisione bollettini e risultati monitoraggio;
 - E' stato altresì stabilito che tali Azioni siano svolte in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria-UO fitosanitario e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente.
 - l'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo “opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. *L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo,*” ai sensi dell'articolo 2 comma 1 “L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale”;
 - l'Università degli Studi di Padova “può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali...” (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
 - Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite le proprie strutture tecniche che si occupano di difesa delle colture e di danni arrecati al settore agricolo, ha verificato l'aumento dei danni arrecati al comparto frutticolo dalle infestazioni di *Halyomorpha halys* (cimice asiatica) tali da compromettere i bilanci delle aziende frutticole e richiedere di attivare interventi di sostegno al comparto, sia nazionali che regionali. La Regione ha inoltre la competenza di approvare linee tecniche di difesa integrata in frutticoltura e di supportare le aziende agricole nella scelta delle tecniche più efficaci e sostenibili di difesa fitosanitaria, anche con la promozione di progetti di ricerca e sperimentazione;
 - Tra i compiti istituzionali della Regione inoltre vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;
 - La Regione del Veneto e Università concordano di attivare una collaborazione, al fine di individuare idonee strategie di lotta integrata per il contrasto alla cimice asiatica finalizzate alla riduzione dell'impiego di insetticidi di sintesi, indagini sulla biologia ed ecologia di antagonisti naturali della cimice asiatica finalizzati al potenziamento del controllo biologico ed effetti di prodotti fitosanitari sulla cimice asiatica e sui suoi antagonisti naturali mediante prove di campo e laboratorio;

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.



La Regione ed Università ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di individuare idonee strategie di lotta integrata per il contrasto alla cimice asiatica finalizzate alla riduzione dell'impiego di insetticidi di sintesi, eseguire indagini sulla biologia ed ecologia di antagonisti naturali della cimice asiatica finalizzati al potenziamento del controllo biologico e di studiare gli effetti di prodotti fitosanitari sulla cimice asiatica e sui suoi antagonisti naturali mediante prove di campo e laboratorio;

La collaborazione tra la Regione e il l'Università nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1) La Regione e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione del "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura", e in particolare alle seguenti azioni ÷

- Azione 1 - Ricerca e Sperimentazione : messa a punto di strategie di lotta integrata per il contrasto alla cimice asiatica finalizzate alla riduzione dell'impiego di insetticidi di sintesi, indagini sulla biologia ed ecologia di antagonisti naturali della cimice asiatica finalizzati al potenziamento del controllo biologico ed effetti di prodotti fitosanitari sulla cimice asiatica e sui suoi antagonisti naturali mediante prove di campo e laboratorio.
- Azione 2 - Programma di lotta biologica per il contrasto alla cimice asiatica: mediante l'esecuzione di rilasci di parassitoidi oofagi della cimice asiatica (*Haliomorpha halys*) si svolgerà secondo le linee guida definite in ambito nazionale e prevedrà le seguenti attività: definizione del Piano di lotta biologica mediante individuazione dei siti di rilascio, definizione delle densità e tempistica di immissione; Individuazione dei soggetti in grado di produrre i parassitoidi; esecuzione dei rilasci; verifica dell'efficacia dell'intervento mediante valutazioni pre- e post- rilascio.
- Azione 3- Network prevenzione fitosanitaria "Monitoraggio delle popolazioni di *Haliomorpha halys*. Acquisizione di app dedicata alla raccolta dati geo-referenziati e condivisione bollettini e risultati monitoraggio

come descritti nell'Allegato B della DGR _____ del _____ "Programma RV-Dafnae";

2) L'aggiornamento del "Programma RV-Dafnae", a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – Programma di attività 2020-22

Azione 1

Messa a punto di strategie di lotta integrata per il contrasto alla cimice asiatica finalizzate alla riduzione dell'impiego di insetticidi di sintesi;

Indagini sulla biologia ed ecologia di antagonisti naturali della cimice asiatica finalizzati al potenziamento del controllo biologico;

Effetti di prodotti fitosanitari sulla cimice asiatica e sui suoi antagonisti naturali mediante prove di campo e laboratorio.

Azione 2

Definizione del Piano di lotta biologica mediante individuazione dei siti di rilascio;



Definizione delle densità e tempistica di immissione;
Individuazione dei soggetti in grado di produrre i parassitoidi;
Esecuzione dei rilasci;
Verifica dell'efficacia dell'intervento mediante valutazioni pre- e post- rilascio.

Azione 3

Monitoraggio delle popolazioni di *Halyomorpha halys* ;
Raccolta dei dati di monitoraggio geo-referenziati per la divulgazione di bollettini fitosanitari;
Acquisizione di app dedicata alla raccolta dati geo-referenziati e condivisione bollettini e risultati monitoraggio.

2) Le parti si impegnano a verificare l'esecuzione dell'attività e l'avanzamento del Programma mediante il Gruppo di lavoro tecnico, di cui all'art. 3.

ART. 3 – Referenti del Progetto

- 1) Il responsabile per la Regione è il dott. _____, direttore della UO Fitosanitario - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
- 2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, DAFNAE è il dott. _____;
- 3) L'attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e l'Università prevede la partecipazione dei due referenti sopra indicati al Gruppo tecnico di lavoro, costituito ai sensi del punto 6 del Piano Allegato A alla DGR n. _____ del _____ composto dai soggetti coordinatori del Piano e dai rappresentanti dei soggetti attuatori. Il Gruppo tecnico lavoro ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del Programma RV-Dafnae , favorire lo scambio delle informazioni e dei dati, opera proponendo le misure e, in generale, le azioni di carattere operativo del “ Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura”, valutandone gli stati di avanzamento.

ART. 4 – Obblighi delle parti

- 1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati, e il coordinamento del “Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura” nel suo complesso.
- 2) L'Università si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio.
- 3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Programma RV-Dafnae per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e partecipano al gruppo tecnico di lavoro di cui all'art. 3 garantendo collaborazione a tutti i componenti del gruppo.
- 4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
- 5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 - Durata

- 1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del programma e ha la durata fino al 31/12/2022. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di lavoro di cui all'articolo 3.



ART. 6 – Oneri

1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Programma.

ART. 7 Rimborso delle spese sostenute

1) La Regione riconosce all'Università un mero rimborso delle spese sostenute, quali costi di realizzazione eccedenti le spese ordinarie dell'Università, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.

2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute dall'Università per l'attuazione del Programma RV-DAFNAE, fino ad un massimo di euro 699.495,00 in tre anni, secondo la seguente ripartizione:

	2020	2021	2022	totale €
Azione 1	95.890,00	98.470,00	76.040,00	270.400,00
Azione 2	160.130,00	142.380,00	87.630,00	390.140,00
Azione 3	15.652,06	11.651,47	11.651,47	38.955,00
totale	271.672,06	252.501,47	175.321,47	699.495,00

3) l'Università presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 20 dicembre di ciascun anno di durata dell'Accordo. Il rimborso delle spese dovrà essere richiesto suddiviso per ciascuna azione, al fine di agevolare il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa del "Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura".

4) E' facoltà dell'Università richiedere un acconto del 40% dell'importo annuale previsto su presentazione di apposita richiesta da presentarsi ad inizio di ciascun anno dell'Accordo;

5) Le risorse da impiegare per il rimborso trovano copertura sul capitolo n. 104076 denominato "Azioni regionali per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura--trasferimenti correnti" del bilancio regionale 2020-22 appositamente creato per la copertura delle spese derivanti dal Piano di cui all'art. 7 della L.r. 44/2019.

6) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico di lavoro.

2) La relazione finale dovrà essere presentata al Gruppo tecnico di lavoro.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo, saranno di proprietà di entrambe le parti.

2) La Regione e Dafnae potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti della Regione, dell'Università e del Fondo.

3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza.



ART. 10 - Responsabilità

- 1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
- 2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 - Riservatezza

- 1) La Regione e l'Università si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività.
- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 - Recesso

- 1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
- 2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o impegnate da l'Università che dovranno essere comunque riconosciute.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

- 1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
- 2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
- 3) La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma precedente è il "Gruppo tecnico di Coordinamento" come costituito.
- 4) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

- 1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
- 2) La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
- 3) Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo sono a carico dell'Università

REGIONE del VENETO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

